

Allegato "B" all'Atto
in data 22/05/2026
n.ri 123588/BU24 di rep.
notaio Luigi Grasso Biondi

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE.

1) DENOMINAZIONE. E' costituita in Brescia una associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA E LA CURA DELLE MALATTIE DEGLI OCCHI ETS" in breve denominabile "AIRC MO ETS "

2) SEDE. L'associazione ha sede in comune di Brescia. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

3) SCOPO ED OGGETTO. L'associazione persegue, senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale, in particolare nel campo delle malattie degli occhi. L'attività potrà essere svolta sia direttamente sia attraverso erogazioni di denaro, beni o servizi a favore di altri enti senza scopo di lucro che operino prevalentemente e direttamente nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Beneficienza sotto forma di erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117;

Può inoltre esercitare in via secondaria e strumentale rispetto alle precedenti, ulteriori attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, nei limiti ivi previsti.

L'associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

4) ASSOCIATI E LORO AMMISSIONE.

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione. Il numero degli associati è illimitato; l'ingresso di altri associati non costituisce modifica del presente contratto. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. La quota associativa non può essere trasferita eccezion fatta per gli eredi alle condizioni di cui al successivo articolo 8.

La divisione degli associati in categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Nella domanda i richiedenti l'ammissione dovranno dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione si propone, nonché di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente. In caso di domanda da parte di società, altri enti commerciali o qualsiasi altro soggetto titolare di partita iva dovranno essere allegati:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigente. In sua mancanza certificato della competente CCIAA;

2) certificato di non fallimento del Registro Imprese competente.

Il Consiglio direttivo delibera entro 60 giorni sulle domande di ammissione. Il rifiuto di ammissione non deve essere motivato e non è soggetto a reclamo o impugnativa. Il nuovo associato (pena l'inefficacia della delibera), entro quindici giorni dal ricevimento tramite raccomandata A.R., o a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione di ammissione, deve versare la quota associativa minima iniziale nella misura e secondo le modalità previste nel successivo articolo 5.

5) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI. Gli associati sono obbligati:

a) Al versamento della quota minima iniziale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento sociale.

b) All'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata annualmente dall'Organo Amministrativo;

6) SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE. Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti degli iscritti può aversi per rinuncia, decadenza o esclusione. In particolare, ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato, presentando comunicazione scritta tramite raccomandata A.R. o a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

L'esclusione viene pronunciata qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti oltre che alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Viene inoltre pronunciata nei confronti dell'iscritto moroso nel versamento della quota annuale.

La decadenza e/o esclusione da associato è deliberata dal consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi e con voto segreto.

Chi sciogla il proprio rapporto con l'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio né alla restituzione di quanto versato a titolo di quota iniziale e/o annuale.

Il socio che abbia rinunciato, che sia decaduto o sia stato escluso non può ripresentare domanda di ammissione prima che siano intercorsi tre anni dallo scioglimento del rapporto con l'Associazione.

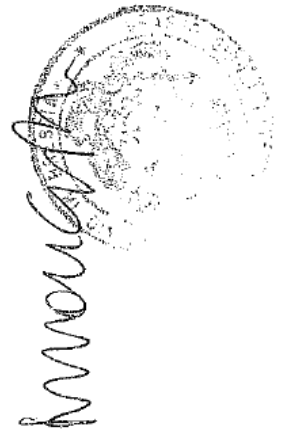
7) ASSOCIATO ONORARIO. Il Consiglio direttivo può conferire la qualifica di associato onorario a coloro che abbiano particolari benemeritenze.

8) MORTE DELL'ASSOCIATO. Gli eredi del socio defunto hanno diritto a proseguire senza interruzione il rapporto associativo, fatto salvo il rispetto delle formalità per la regolare iscrizione al registro degli associati.

9) FINANZIAMENTO. Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a) quote ordinarie, iniziali e annuali, degli associati;
- b) altri versamenti al fondo di dotazione da parte degli associati;
- c) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- d) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali e da altri Enti pubblici e/o privati;
- e) dagli avanzi di gestione;
- f) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'Associazione in qualsiasi forma pervenute (denaro, beni mobili e/o immobili).



Stampa circolare con il testo "REPUBBLICA ITALIANA" e "MINISTERO DELL'INTERIORE".

Re-Gravio Rto

I versamenti di cui al punto b) possono essere di qualunque entità e sono comunque a fondo perduto; essi quindi non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e dunque nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di scioglimento del rapporto sociale.

10) AVANZI DI GESTIONE. Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In coerenza con l'assenza di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

11) PATRIMONIO DI COSTITUZIONE. Il patrimonio è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione dell'Associazione. Gli associati ordinari contribuiscono inoltre al fondo con la quota associativa.

12) DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

13) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purché in Italia, mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda, terza o quarta convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni e in regola con il versamento della quota annuale. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso in cui l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

14) ASSEMBLEA ORDINARIA. Essa è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa. Essa inoltre:

- approva il bilancio consuntivo ed eventualmente quello preventivo in quanto predisposto;
- approva i regolamenti interni proposti dal Consiglio direttivo;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il termine per

l'approvazione del bilancio consuntivo. L'assemblea deve essere convocata ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

15) ASSEMBLEA STRAORDINARIA. L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- a) sulle modificazioni del presente statuto;
- b) sullo scioglimento della Associazione.

16) NORME DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza dal Vicepresidente o dal componente più anziano in carica del Consiglio direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dall'Assemblea, ovvero ad un Notaio, nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea. L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

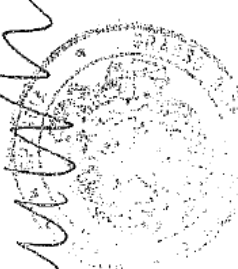
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati in prima, seconda e terza convocazione. In quarta convocazione, la delibera viene adottata con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

"17) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da consiglieri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate in presenza dei seguenti requisiti: onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale, professionalità

man



Dr. Cres

misurata sulle specifiche attività istituzionali, indipendenza.

I consiglieri durano in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono sempre rieleggibili e, salvo contraria deliberazione dell'Assemblea sono dispensati dal prestare cauzione. Dalla funzione di componente del Consiglio direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge. Per la prima volta i consiglieri vengono nominati nell'atto costitutivo. **Tutti gli associati possono coprire la carica di consigliere dal momento del loro ingresso nella Associazione.**

La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Il consiglio elegge, tra i Consiglieri, un Presidente ed eventualmente un Vicepresidente nonché un segretario e un tesoriere. Esso può inoltre delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea per procedere alla loro sostituzione. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio"

18) NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO. Il Consiglio direttivo è convocato, dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che questi lo ritenga utile oppure quando ne venga fatta domanda dalla maggioranza dei consiglieri e comunque almeno una volta all'anno. La convocazione avviene mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. Il consiglio è validamente costituito alla presenza della metà più uno dei suoi componenti in carica. Il consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti normalmente con voto palese. Sono prese con votazione segreta qualora ciò sia richiesto da un consigliere. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a tre sedute consecutive del Consiglio è considerato decaduto.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

19) COMPITI DEL CONSIGLIO. Il Consiglio è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. Esso è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio direttivo di :

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli Associati;
- deliberare sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli Associati;
- redigere il bilancio d'esercizio;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- deliberare l'esenzione dal pagamento della quota associativa annuale in favore di associati che si siano particolarmente distinti in ambito associativo; l'esenzione è valida per un anno ed è rinnovabile;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

20) IL PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza e la firma sociale. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.

Il Presidente sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vicepresidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio direttivo.

Potranno altresì essere nominati un segretario ed un Tesoriere.

Il Segretario cura la compilazione del bilancio preventivo qualora questo venga predisposto, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio direttivo e del Presidente. Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso all'esame ed all'approvazione del Consiglio direttivo. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio direttivo e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili.

Si occupa altresì del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo ed in partenza.



Handwritten signature

Handwritten signature: P. G. G. R. G.

Provvede inoltre alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi associati.

Tiene aggiornato lo schedario. Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente che dei Consiglieri direttivi.

Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.

Le somme da lui incassate dovranno essere versate presso istituto di credito indicato dal Consiglio direttivo. Il Tesoriere non potrà in nessun caso ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni, senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, e dal segretario. Il prelievo delle somme necessarie ai pagamenti avverrà con assegni in conto corrente bancario o postale con firma disgiunta del Presidente. Una volta al mese il tesoriere presenta al Consiglio la situazione di cassa aggiornata. E' autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio direttivo per eventuali pagamenti urgenti.

21) ORGANO DI CONTROLLO. Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l'Organo di controllo durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, e sono rieleggibili. Ai componenti l'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art.2399 cod.civ. La funzione di componente l'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio direttivo.

22) REVISIONE LEGALE DEI CONTI. Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

23) BILANCIO. L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà

24) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE. Per quanto non espressamente previsto o regolamentato dal presente statuto, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile e alle norme vigenti in materia di Associazioni.

Re. G. R. 10

Amor Amor



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ATTI, FIRMATO A' SENSI DI LEG-
GE, COMPOSTO DI FACCIALE 13
BRESCIA, 26/05/2026